



Comune di Costacciaro

(Provincia di Perugia)

O R D I N A N Z A

N.4 DEL 03-02-2026

Oggetto: MISURE IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE PER LA LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO (Traumatocampa pityocampa) NEL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

PRESO atto che con D.M. 6 dicembre 2021, art. 1, lett. i), nell'ambito dell'abrogazione di provvedimenti recanti lotte obbligatorie e misure fitosanitarie nazionali, sono state abrogate anche le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 30 ottobre 2007, recante «Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa (Den. Et Schiff)» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 40 del 16 febbraio 2008;

CONSIDERATO che permane la presenza costante da diversi anni nel territorio comunale, del parassita di cui trattasi, seppur con intensità variabili di diffusione, condizione che annualmente può provocare, oltre a considerevoli danni al patrimonio arboreo, diversi episodi di criticità sanitaria nei confronti di persone e animali domestici;

RITENUTO che seppur venendo meno la necessità di intervenire dal punto di vista fitosanitario, permane la potenziale pericolosità per la salute umana e degli animali domestici, qualora le infestazioni siano localizzate in prossimità di aree abitate;

PRECISATO che i rischi di carattere sanitario, a seguito del contatto diretto con le larve, oppure in conseguenza della dispersione dei peli urticanti di queste ultime nell'ambiente, possono riguardare irritazioni epidermiche o reazioni allergiche/infiammatorie a livello delle prime vie respiratorie, con possibili episodi di significativa intensità e durata, nei riguardi di individui particolarmente sensibili o nei confronti di animali domestici;

RILEVATO che dalla presenza delle forme larvali di tale lepidottero possono derivare effetti sanitari negativi sulle persone che frequentano, risiedono o si soffermano in aree interessate da loro infestazioni, in quanto i peli (sia quelli presenti sul corpo delle larve, sia quelli costituenti i "nidi") sono fortemente urticanti al contatto tanto con la cute, quanto con le mucose degli occhi e delle prime vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili ed in caso di inalazioni massive; inoltre in conseguenza della dispersione dei peli urticanti nell'ambiente, si registrano reazioni epidermiche, reazioni allergiche e infiammatorie che possono essere particolarmente consistenti;

VALUTATA la reale possibilità che la presenza delle larve del lepidottero "Processionaria del pino" possa arrecare pregiudizio all'incolumità delle persone e degli animali e, pertanto, continui a costituire un rischio sanitario per gli stessi;

DATO atto che, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 il potere di emettere ordinanze in materia di igiene e sanità e di adottare misure di salvaguardia a tutela dell'ambiente e del

territorio, è attribuito al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale;

TENUTO conto che il Settore comunale competente ad effettuare gli interventi di manutenzione del verde provvederà ad applicare le opportune misure di lotta relativamente alle piante presenti sulle aree pubbliche;

CONSIDERATA, inoltre, la necessità di ottenere la piena collaborazione dei cittadini e dei soggetti interessati ovvero proprietari, amministratori di condomini e conduttori a vario titolo di aree verdi ove siano presenti pini o cedri, piante ospiti della Processionaria del pino individuate nella scheda divulgativa del Servizio Fitosanitario Regionale, al fine di garantire il massimo contenimento dell'infestazione sul territorio comunale;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo che difensivo nei confronti dell'insetto di cui trattasi;

VISTO l'art. 50, comma 5 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

VISTO l'art. 117 del D.Lgs n. 112 del 31.03.1998;

ORDINA

A tutti i proprietari o conduttori di aree verdi e boschive del territorio, di effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza di nidi della Processionaria del Pino Traumatocampa (Thaumetopea) pityocampa. Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco del parassita con priorità:

- tutte le specie di pino e di quercia ed in particolare pino silvestre (*Pinus sylvestris*), pino nero (*Pinus nigra*), pino strobo (*Pinus strobus*) per la Processionaria;
- tutte le specie arboree ed in particolare quercia, olmo, carpino, tiglio, salice, castagno, robinia e piante da frutto per l'Euprotide;
- tutte le specie di conifere, in particolare pino silvestre, pino nero, pino marittimo, pino domestico e varie specie di cedro senza escludere le altre specie di conifere potenzialmente aggredibili dall'insetto.

Nel caso si riscontrasse la presenza dei nidi di Processionaria i proprietari o conduttori, **dovranno immediatamente e obbligatoriamente intervenire con la rimozione dei nidi (taglio dei rami infestati)** oppure con l'installazione di trappole a feromoni o adesive sui tronchi e provvedendo alla distruzione degli stessi, adottando tutte le protezioni individuali indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve e rivolgendosi a ditte specializzate.

AVVISA

- Che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate.
- E' fatto divieto assoluto di depositare e abbandonare rami con nidi di processionaria o euprotide sul territorio comunale e di conferire gli stessi allo smaltimento tramite i servizi di nettezza urbana.

DEMANDA

Al Corpo di Polizia Municipale di verificare il rispetto della presente ordinanza e di procedere in caso di inadempienza con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da un minimo di **€ 25,00** ad un massimo di **€ 500,00** ai sensi dell'art. 7-bis del D.

Lgs 267/2000 e s.m.i.

A V V E R T E

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 e art. 5 comma 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Tribunale Amm.vo Regionale competente entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

D I S P O N E

- L'invio della presente ordinanza, per le verifiche di competenza al Corpo di Polizia Municipale.
- Di rendere noto il presente provvedimento alla cittadinanza tramite pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Sindaco
Andrea Capponi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line (art.32 L.69/2009) per 15 giorni consecutivi dal 03-02-2026 al 18-02-2026
Lì 03-02-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO